

REGOLAMENTO (CEE) N. 1694/71 DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 1971
che proroga l'applicabilità di alcune misure transitorie nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1627/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 37,

visto il regolamento (CEE) n. 817/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, secondo comma,

considerando che sulla base dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 816/70 sono state adottate diverse misure transitorie la cui applicabilità è limitata al 31 agosto 1971 ; che tale data è stata sostituita, con il regolamento (CEE) n. 1627/71, da quella del 31 ottobre 1971 ;

considerando che gli stessi motivi che hanno determinato l'adozione di alcune fra tali misure inducono a prorogare queste ultime fino al 31 ottobre 1971 ;

considerando che in quest'occasione appare opportuno adeguare alcune disposizioni al nuovo periodo di applicabilità ;

considerando che occorre altresì prevedere per i certificati di accompagnamento un periodo di validità limitato, onde facilitare i controlli degli scambi in causa ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1022/70 della Commissione, del 29 maggio 1970, che stabilisce per un periodo transitorio certificati di accompagnamento per taluni

vini ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1395/71 ⁽⁵⁾, è modificato come segue :

1. L'articolo 3 è completato dal paragrafo seguente :
 « 4. Il certificato di accompagnamento è valido soltanto per un periodo di due mesi a decorrere dalla data del rilascio ».
2. All'articolo 12, paragrafo 2, la data del 31 agosto 1971 è sostituita da quella del 31 ottobre 1971.

Articolo 2

All'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1430/70 della Commissione, del 20 luglio 1970, relativo ai vini importati in provenienza dall'Algeria ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1114/71 ⁽⁷⁾, la data del 31 agosto 1971 è sostituita da quella del 31 ottobre 1971.

Articolo 3

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1634/70 della Commissione, dell'11 agosto 1970, relativo ai vini importati in provenienza dalla Turchia ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1114/71, la data del 31 agosto 1971 è sostituita da quella del 31 ottobre 1971.

Articolo 4

All'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1679/70 della Commissione, del 18 agosto 1970, relativo ai vini importati in Francia in provenienza dal Marocco o dalla Tunisia ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1114/71, la data del 31 agosto 1971 è sostituita da quella del 31 ottobre 1971.

Articolo 5

All'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1696/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, relativo a misure transitorie per la designazione e la presentazione dei vini ⁽¹⁰⁾, la data del 31 agosto 1971 è sostituita da quella del 31 ottobre 1971.

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 29. 7. 1971, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 118 del 1° 6. 1970, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 145 del 1° 7. 1971, pag. 52.

⁽⁶⁾ GU n. L 159 del 21. 7. 1970, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU n. L 117 del 29. 5. 1971, pag. 31.

⁽⁸⁾ GU n. L 178 del 12. 8. 1970, pag. 10.

⁽⁹⁾ GU n. L 185 del 19. 8. 1970, pag. 7.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 190 del 26. 8. 1970, pag. 1.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 2685/70 della Commissione, del 29 dicembre 1970 ⁽¹⁾, relativo a taluni mosti di uve fresche mutizzati con alcole della sottovoce ex 22.05 B della tariffa doganale comune e all'abrogazione del regolamento (CEE) n. 2319/70, è modificato come segue :

1. All'articolo 4, paragrafo 2, la cifra di 36.000 hl è sostituita da quella di 49.500 hl.

2. All'articolo 8, paragrafo 2, la data del 31 luglio 1971 è sostituita da quella del 31 ottobre 1971.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 285 del 31. 12. 1970, pag. 39.